

Reg. Sent. 562/2025

Depositata il 01.04.2025

2022/596 NOTI R.G.N.R.

2022/3296 NOTI G.I.P.

2024/935 NOTI D.I.B.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Angelo Got* Di Salvatore Giudice
all'udienza del 1.4.2025 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputato:

S. M. , nato il (...) a (...), residente in (...), Via (...), difeso dall'avvocato d'ufficio C. E. del foro di Pescara

Persone offese:

D. G.

- IMPUTATO Del reato di cui all art 337 c.p. perché, al fine di opporsi a personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Pescara, che stava procedendo alla sua perquisizione, minacciava l'Isp.Sup. D. G. profferendo al suo indirizzo la seguente frase "MO TI DO UNA TESTATA", e nel contempo tentava più volte di colpire il predetto con una testata sul volto, senza tuttavia riuscirci in quanto trattenuto dall'ass. capo coordinatore D. D. G..

In Pescara il 4 ottobre 2021.

Con la recidiva reiterata specifica e nel quinquennio.

- CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

P. M. in persona della dott.ssa DEA DI MASSIMO

Avvocato F. M. art. 97 IV CO. C.p.p.

le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVAZIONE

Il presente procedimento veniva trattato nei confronti del suddetto imputato con rito ordinario, all'esito dell'udienza predibattimentale svolta da altro giudicante, in assenza dell'imputato.

Giunti alla fase d'istruttoria dibattimentale si ammettevano le testimonianze di cui alla lista depositata dal pubblico ministero; il difensore richiedeva l'esame del prevenuto.

Nel prosieguo si procedeva nell'esame di due testimoni d'accusa, revocando un terzo teste per evidente superfluità dello stesso; si acquisivano i documenti prodotti dalle parti processuali e, nella permanente assenza dell'imputato, si dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale; di conseguenza le parti concludevano come in premessa e la causa perveniva a decisione, con termine fissato per il deposito della presente motivazione.

All'esito della trattazione risultava sostanzialmente accertata la fondatezza dell'addebito riferito all'imputato.

Il testimone, Sostituto Commissario D. G., ha ripercorso con precisione gli eventi rubricati. Lo stesso riferiva di aver appreso, nella data rubricata, che all'interno della Casa Circondariale di Pescara, durante un colloquio, l'imputato detenuto avrebbe passato un oggetto al proprio interlocutore durante il colloquio di visita.

Alla fine del colloquio il prevenuto veniva condotto presso un'altra sala e sottoposto a perquisizione, verso la quale l'imputato si opponeva.

L'opposizione diveniva energica fino al punto in cui l'imputato si rivolgeva al testimone dicendo "Mo ti do una testata", tentando di avvicinarsi al collega - D. D. - del testimone per colpirlo, ma veniva fermato dagli ufficiali di p.g. E nello specifico trattenuto dal D. D..

Quest'ultimo, esaminato come testimone, rendeva ampia e totale riscontro a quanto riferito dal suddetto commissario.

In seguito il prevenuto veniva regolarmente identificato e lo stesso rimaneva assente dall'intero procedimento penale, senza rendere giustificazioni alla propria condotta.

Pertanto, nel caso in oggetto l'esame della documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, oltre alle dichiarazioni rese dai suddetti testimoni, ha evidenziato il quadro

accusatorio privo di lacune. Stessa valutazione potrà ottenersi in ordine alla evidente consapevolezza delle azioni e quindi sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in oggetto. Certa la volontà dell'imputato di usare minaccia verso i pubblici ufficiali per opporsi al compimento di un atto del loro ufficio.

Inoltre occorre rimarcare che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio – come nel caso in oggetto - indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5459 del 8 gennaio 2020).

Di conseguenza, ai sensi dei criteri indicati dall'art.133 c.p., si ritiene equo condannare l'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese del giudizio; e ciò in considerazione della pena base di mesi sei, aumentata vista la recidiva che andrà considerata per l'aumento di pena.

Non sussistono infine le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena perché la presenza di precedenti condanne (e precedenti sospensioni di pena) consente un giudizio prognostico non favorevole sul fatto che lo stesso imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati.

Stessa considerazione attiene alla mancata sostituzione della pena detentiva ritenendo sussistente il rischio di una recidiva. (in conformità alla Cassazione Penale– Sez. V Pen. – Sent. n. 43622 del 27/10/2023)

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara S. M. colpevole del reato allo stesso ascritto e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione entro il 30.5.2025.

In Pescara, 1.4.2025.

IL GIUDICE On.

(Dott. Angelo DI SALVATORE)